SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 233**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 21

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 1° agosto 1988.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1988 per la zona franca di Gorizia . . . . . . Pag. 24

DECRETO 5 settembre 1988.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro per un importo di 1.000.000.000 di dollari USA . . . . Pag. 25

Ministero dell'ambiente

DECRETO 30 settembre 1988.

Esame di conformità dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559 . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli del 29 settembre 1988. Pag. 28

Modificazione allo statuto del Mediocredito lombardo, in Milano . . . . Pag. 30

Modificazione allo statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, in Bologna . . . . Pag. 30

Modificazione allo statuto del Mediocredito toscano, in Firenze . . . . Pag. 30

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Scudo mutua di previdenza e di assistenza Società a responsabilità limitata, in Milano . . . . . Pag. 30

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Integratrice, in Palermo . . . . . Pag. 30

Sostituzione del segretario della commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti . . . . Pag. 30

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Variazioni al programma di interventi AIMA 1988. Pag. 30

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Sostituzione della Banca popolare vicentina alla The Hongkong and Shanghai Banking Corporation nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano . . . . Pag. 30

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Calceranica. Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle note alla legge 5 agosto 1988, n. 330, recante: «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale». (Legge pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 1988) . . . . Pag. 31

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1988, n. 419, recante: «Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1988) . . . . Pag. 31

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 418 a 425, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 298 a 301 relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 295, 296 e 297, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli 343, 344, 345, relativi al corso di perfezionamento in nipiologia e paidologia, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli 372 e 373 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 583, relativi alla scuola di puericultura, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli 279, 280, 281 e 282, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta denominazione in quella di pediatria, sono soppressi.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 433. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 434. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 435. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 436. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;
b) diagnostica di laboratorio e strumentale;
c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;
d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 437. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica.

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

anatomia e istologia patologica I e II;
patologia clinica;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale;
microbiologia e virologia.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semeiotica dell'apparato locomotore;
reumo-atro-patie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I, II e III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I e II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
terapia ortopedica;
fisiokinesiterapia reumatologica.

Art. 439. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore	ore	50
chimica biologica di interesse reumatologico	»	50
fisiopatologia dell'apparato locomotore	»	50
immunologia	»	100
immunogenetica	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semeiotica dell'apparato locomotore	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia	ore	50
anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia clinica	»	50
diagnostica per immagini	»	75
microbiologia e virologia	»	25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I	»	100
terapia occupazionale ed economia articolare	»	50
terapia termale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumo-atro-patie professionali	ore	50
patologia e clinica delle malattie reumatiche III	»	100
epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche	»	50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II	»	50
riabilitazione dei malati reumatici	»	50
terapia ortopedica	»	50
fisiokinesiterapia d'interesse reumatologico	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 440. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di degenza del servizio di reumatologia, della seconda divisione medica;
ambulatorio del servizio di reumatologia;
laboratorio del servizio di reumatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 441. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 442. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 443. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 444. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 445. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;
b) fisiopatologica e farmacologica;
c) diagnostica;
d) clinica;
e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;
f) specialità affini.

Art. 446. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;
microbiologia e microbiologia clinica;
anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;
andrologia;
oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);
nefrologia chirurgica;
patologia e clinica urologica infantile;
urologia ginecologica;
neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;
chirurgia dell'intestino;
chirurgia vascolare;
nefropatie mediche.

Art. 447. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . ore 25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 300

microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 100

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250

farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico. . . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia . . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica ore 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica. . . . . » 125

nefrologia chirurgica . . . . » 25

urologia ginecologica . . . . » 25

neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25

oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . » 400

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica. . . . . ore 200

patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25

chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 448. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica chirurgica;
sezione autonoma di urologia;
sezione ospedaliera di urologia;
ambulatorio urologico
sale di endoscopia;
centro di endoscopia clinica chirurgica;
sale radiologiche e angioradiologia della clinica chirurgica;
biblioteca;
ambulatorio clinica dermatologica;
sale settoriali istituto anatomia patologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 449. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 450. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 451. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 452. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 453. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 454. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;

tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

tossicologia industriale;

patologia clinica e monitoraggio biologico;

radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;

organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;

dermatologia allergologica e professionale;

medicina d'urgenza;

chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;

epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 455. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):

igiene del lavoro . . . . ore 75

tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):

fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

statistica medica e biometria. . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):

patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):

igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):

fisiologia del lavoro ed ergonomia » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):

medicina del lavoro . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro . . . . ore 50

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro. . . . . ore 150

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (ore 100): » 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiobiologia e radioprotezione . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro. . . . . ore 120

medicina d'urgenza . . . . » 40

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro . . . . » 25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 456. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori annessi alla scuola:

istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro;
servizi di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi del lavoro;
istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
istituto di igiene.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 457. — E' istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale-puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 458. — La scuola ha la durata di quattro anni (*).

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trentadue per il primo biennio; ventisei per il biennio di pediatria generale; otto per il biennio di pediatria sociale-puericultura; quattro per il biennio di neonatologia e patologia neonatale, per un totale di settanta specializzandi.

Art. 459. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di clinica pediatrica.

Art. 460. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizone alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 461. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

(*) Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 462. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 463. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

I° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	ore	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del matabolismo infantile e neonatale	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 464. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

quelli presenti nella clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 465 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 358

88A3931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 538 a 545 relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia sperimentale sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in endocrinologia sperimentale

Art. 538. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia sperimentale presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in diverse discipline scientifiche la possibilità di addestrarsi nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività in numerosi ambienti di ricerca e di lavoro che richiedono competenze professionali specifiche in campo endocrinologico.

In particolare la scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi una preparazione specifica sulle nuove metodologie di ricerca e di analisi, nonché le cognizioni più aggiornate sugli effetti svolti dagli ormoni a livello endocellulare, e sui processi neuroendocrini.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia sperimentale.

Art. 539. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 540. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di farmacia dell'Università di Milano.

Art. 541. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, medicina veterinaria, scienza della produzione animale, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, chimica, medicina e chirurgia.

Art. 542. — La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie di ricerca endocrinologica e di diagnostica ormonale;

b) endocrinologia molecolare;

c) neuroendocrinologia.

Art. 543. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie di ricerca endocrinologica e di diagnostica ormonale:

embriologia, anatomia ed istologia del sistema endocrino;
metodologie sperimentali;
metodologie radiorecettoriali;
metodologie radioimmunologiche;
tecniche biologiche per le valutazioni ormonali;
metodologie enzimatiche;
biometria e statistica I;
biometria e statistica II;
applicazioni del computer.

b) Endocrinologia molecolare:

genetica;
biochimica degli ormoni;
fisiologia del sistema ormonale I;
fisiologia del sistema ormonale II;
recettori per gli ormoni steroidei;
recettori per gli ormoni polipeptidici;
eventi postrecettoriali;
farmacologia del sistema ormonale;
patologia endocrina;
patologia molecolare;
endocrinologia comparata;
regolazione endocrina dei processi metabolici.

c) Neuroendocrinologia:

anatomia ed istologia del sistema neuroendocrino;
fisiologia del sistema neuroendocrino;
neurotrasmettitori;
farmacologia del sistema neuroendocrino;
biologia e fisiologia dei processi riproduttivi;
patologia del sistema neuroendocrino;
patologia dei processi riproduttivi;
endocrinologia e nutrizione.

Art. 544. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (trecento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori cento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

a) Metodologie di ricerca endocrinologica e di diagnostica ormonale (ore 150):

embriologia, anatomia ed istologia del sistema endocrino	ore	20
metodologie sperimentali	»	30
tecniche biologiche per le valutazioni ormonali	»	30
metodologie radioimmunologiche	»	30
biometria e statistica I	»	40

b) Endocrinologia molecolare (ore 100):

genetica	»	20
biochimica degli ormoni	»	30
fisiologia del sistema ormonale I	»	30
recettori per gli ormoni steroidei	»	20

c) Neuroendocrinologia (ore 50):

anatomia ed istologia del sistema neuroendocrino	»	30
endocrinologia e nutrizione	»	20
Monte ore elettivo	»	100

2° Anno:

a) Metodologie di ricerca endocrinologica e di diagnostica ormonale (ore 100):

metodologie radiorecettoriali	ore	40
metodologie enzimatiche	»	30
biometria e statistica II.	»	30

b) Endocrinologia molecolare (ore 100):

fisiologia del sistema ormonale II.	»	30
recettori per gli ormoni polipeptidici	»	30
farmacologia del sistema ormonale	»	30
endocrinologia comparata	»	10

c) Neuroendocrinologia (ore 100):

fisiologia del sistema neuroendocrino	»	30
neurotrasmettitori	»	30
farmacologia del sistema neuroendocrino	»	40
Monte ore elettivo	»	100

3° Anno:

a) Metodologie di ricerca endocrinologica e di diagnostica ormonale (ore 50):

applicazioni del computer	ore	50

b) Endocrinologia molecolare (ore 100):

eventi postrecettoriali	»	20
patologia endocrina	»	30
patologia molecolare	»	30
regolazione endocrina dei processi metabolici	»	20

c) Neuroendocrinologia (ore 150):

biologia e fisiologia dei processi riproduttivi	ore	50
patologia del sistema neuroendocrino	»	50
patologia dei processi riproduttivi.	»	50
Monte ore elettivo	»	100

Art. 545. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori: endocrinologia generale, istologia, biochimica, fisiologia, farmacologia, informatica, radioimmunologia, enzimologia, patologia recettoriale, neuroendocrinologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive quattrocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di cento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 387

88A3964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 283 a 286, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta denominazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 370 e 371, relativi alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e chimica naturale, che muta denominazione in quella di idrologia medica, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 333 a 336, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 361 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 362. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Pisa, con sede nell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo in ginecologia e ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 363. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 364. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e la facoltà di lettere e filosofia.

Art. 365. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 366. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 367. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:
genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparto genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:
endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:
fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:
terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 368. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	ore	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25

sterilizzazione maschile e femminile	ore	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25
Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):		
terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 369. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di ostetricia (corsia e sala parto);
reparto di ginecologia (pre e post-operatoria);
sala operatoria;
servizio di ginecologia pediatrica dell'infanzia e dell'adolescenza;
servizio di diagnostica prenatale, ecografia e cardiotocografia;
servizio di psico-profilassi al parto e metodo R.A.T..
ambulatorio di ginecologia psicosomatica;
servizio per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile: ambulatorio di citologia e colposcopia e di patologia vulvare;
servizio di uroginecologia;
servizio di terapia antiblastica;
servizio in Day-Hospital per l'applicazione della legge n. 194 del 22 marzo 1978 (I.V.G.);
servizio di endocrinologia ginecologica e ostetricia;
ambulatorio generale di ginecologia e ostetricia;
ambulatorio di senologia;
ambulatorio di pianificazione familiare;
ambulatorio per la sterilità;
laboratorio di endocrinologia ginecologica e ostetricia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in idrologia medica

Art. 370. — È istituita la scuola di specializzazione in idrologia medica presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di preparare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e della climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attività specifica, in particolare presso le stazioni termale e climatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in idrologia medica.

Art. 371. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 372. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 373. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 374. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria;

b) fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico;

c) morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale;

d) bioclimatologia;

e) medicina sociale;

f) crenoterapia di interesse internistico;

g) crenoterapia di interesse specialistico.

Art. 375. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria:

epidemiologia applicata;
igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche;
programmazione ed organizzazione del servizio sanitario termale;
legislazione delle acque minerali e dei luoghi di cura termale e climatica.

b) Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico:
fisiopatologia applicata;
farmacologia applicata;
medicina interna;
effetti biologici e meccanismi di azione delle cure termali.

c) Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale:
idrogeologia;
struttura e classificazione dei mezzi di cura termale;
chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale;
microbiologia dei mezzi di cura termale;
tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale.

d) Bioclimatologia:
metereo-climatologia applicata;
effetti biologici e meccanismi di azione delle cure climatiche;
indicazioni terapeutiche delle cure climatiche.

e) Medicina sociale:
nozioni di medicina preventiva e riabilitativa;
aspetti medico-sociali delle malattie di interesse termale e climatico;
fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica.

f) Crenoterapia di interesse internistico:
cure termali nelle malattie dell'apparato digerente;
cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore;
cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio;
cure termali nelle malattie del ricambio;
cure termali nelle malattie dell'apparato urinario;
cure termali nelle malattie dell'apparato cardio-vascolare.

g) Crenoterapia di interesse specialistico:
cure termali nelle malattie dermatologiche;
cure termali nelle malattie ginecologiche;
cure termali nelle malattie otorinolaringoiatriche;
cure termali in gerontologia;
cure termali in pediatria.

Art. 376. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 55):

epidemiologia applicata	ore	25
igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche	»	30

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico (ore 160):

fisiopatologia applicata	ore	50
medicina interna	»	50
effetti biologici e meccanismi d'azione delle cure termali	»	60

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale (ore 185):

idrogeologia	»	25
struttura e classificazione dei mezzi di cura termale	»	50
chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale	»	25
microbiologia dei mezzi di cura termale	»	25
tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale	»	60

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 60):

programmazione ed organizzazione del servizio sanitario termale	ore	35
legislazione delle acque minerali dei luoghi di cura termali e climatiche	»	25

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico (ore 265):

fisiopatologia applicata	»	75
medicina interna	»	75
farmacologia applicata	»	40
effetti biologici e meccanismi di azione delle cure termali	»	75

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale (ore 75):

tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale	»	75

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Bioclimatologia (ore 100):

metereo-climatologia applicata	ore	30
effetti biologici e meccanismi di azione delle cure climatiche	»	35
indicazioni terapeutiche delle cure climatiche	»	35

Medicina sociale (ore 90):

nozioni di medicina preventiva e riabilitativa . . . . ore 40

aspetti medico sociali delle malattie di interesse termale e climatico . . . . » 50

Crenoterapia di interesse internistico (ore 210):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente . . . . » 75

cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore . . . . » 75

cure termali nelle malattie del ricambio . . . . » 25

cure termali nelle malattie dell'apparato cardio-vascolare . . . . » 35

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Medicina sociale (ore 50):

fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica . . . . ore 50

Cronoterapia di interesse internistico (ore 165):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente . . . . » 65

cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio . . . . » 50

cure termali nelle malattie dell'apparato urinario . . . . » 50

Crenoterapia di interesse specialistico (ore 185):

cure termali nelle malattie dermatologiche . . . . » 40

cure termali nelle malattie ginecologiche . . . . » 35

cure termali nelle malattie otorinolaringologiche . . . . » 50

cure termali in gerontologia . . . . . » 35

cure termali in pediatria . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 377. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

della clinica dermosifilopatica;

della clinica medica II;

laboratorio dell'istituto di epidemiologia, igiene e virologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 378. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 381, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia;

specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo fisiopatologia respiratoria.

Art. 379. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 380. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture assistenziali delle unità sanitarie locali che abbiano stipulato o che abbiano in via di stipulazione convenzioni con l'Università degli studi di Pisa.

Art. 381. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 382. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;

b) fisiologia e fisiopatologia generale;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 383. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 384. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):		
anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):		
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia	»	30
microbiologia e virologia	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180)		
patologia clinica	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60
Socio-sanitaria (ore 40):		
statistica sanitaria	ore	20
igiene	»	20
Clinica (ore 30):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia (ore 30):		
anatomia e istologia patologica	ore	30
Fisiopatologia speciale (ore 60):		
fisiopatologia respiratoria	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):		
radiologia	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30
Clinica (ore 60):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):		
matodologia clinica	ore	120
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	80
Clinica (ore 200):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):		
radiologia	ore	30
metodologia clinica	»	100
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	70
Clinica (ore 200):		
malattie dell'apparato respiratorio	»	100
terapia medica sistematica	»	30
medicina fisica e riabilitativa	»	30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	20
chirurgia toracica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):		
fisiopatologia respiratoria	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio. .	ore	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia) . . .	»	30
metodologia clinica	»	120
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria.	ore	100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio. .	»	60
terapia medica sistematica	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 385. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: quelli a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle unità sanitarie locali che abbiano queste ultime, contratto convenzioni con le università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 326

88A3932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 432 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia (indirizzo oncologico generale diagnostica e preventiva).

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 433. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica. La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oncologia, indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva, per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 434. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciscun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 435. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 436. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 437. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;
b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;
c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri della anatomia patologica;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;
e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 438. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogenesi;
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
rapporti tumore/ospite;
immunologia;
ormoni e crescita tumorale;
biologia delle metastasi;
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;
epidemiologia;
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomopatologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
tecniche di indagine isto- e cito-patologiche;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
istochimica patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
citogenetica;
citofluorimetria;
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;
diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;
diagnostica per immagini;
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
farmacologia e chemioterapia dei tumori;
endocrinologia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica;
chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);
terapia del dolore;
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;
oncologia pediatrica;
oncologia ematologica;
oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 439. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione, morfologia dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore/ospite	»	30
immunologia	»	40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica	»	40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori	»	40
tecniche di indagine isto- e citopatologica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	70
diagnostica per immagini	»	30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	30
farmacologia e chemioterapia dei tumori	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale	ore	30
biologia delle metastasi	»	30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	»	40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto- e cito-patologica	»	20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	10
tecniche di indagine ultrastrutturale	»	5
istochimica patologica	»	15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radio-isotopica	»	50
tecnica e diagnostica endoscopica	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia	ore	20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica	»	40
oncologia medica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo	ore	40
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto- e cito-patologica	»	30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	50
citogenetica	»	50
citofluorimetria	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	70

Oncologia clinica (ore 60):

oncologia medica	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	ore	50
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica	»	50
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	40
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	20
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	40
chirurgia oncologica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 440. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti e laboratori di cattedre o istituti o dipartimenti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 173

88A3947

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° agosto 1988.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1988 per la zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n. 700; la legge 28 febbraio 1986, n. 46; la legge 25 febbraio 1987, n. 50 ed il decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, che hanno prorogato, in attesa del riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Vista la deliberazione n. 62/Z.F. in data 23 dicembre 1987 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1988:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;

L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;

L. 3 per litro per la birra;

L. 5 per anidro per gli spiriti;

L. 3 per litro per la benzina;

L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio «zona franca» di Gorizia per l'anno 1988, ammontante a complessive L. 621.500.530;

Vista la lettera n. 220782/LC del 3 marzo 1988, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1988;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione di apposito decreto interministeriale di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1988, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;

L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;

L. 3 per litro per la birra;

L. 5 per anidro per gli spiriti;

L. 3 per litro per la benzina;

L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1988
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 363

88A3950

DECRETO 5 settembre 1988.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro per un importo di 1.000.000.000 di dollari USA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 67195 dell'8 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1987, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 251, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 (un miliardo) di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9%;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualità di Fiscal Agent di cui al «Fiscal Agency Agreement» del 1° ottobre 1987, provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 1° ottobre 1990, nonché alla corresponsione degli interessi, al tasso fisso del 9% annuo, in rate annuali posticipate; la prima rata interessi ha scadenza 1° ottobre 1988.

Art. 2.

La Banca d'Italia trasferirà alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» stipulato il 1° ottobre 1987, i fondi in dollari occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari che saranno messi a disposizione, sotto la stessa «data di pagamento» dalla AIG Financial Products Corp., sulla base del contratto di «Interest rate swap» stipulato con il Tesoro il 14 settembre 1987, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3.

In relazione al citato accordo di «Interest rate swap» e a quanto previsto all'art. 10 del decreto ministeriale 8 settembre 1987, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla menzionata AIG Financial Products Corp., con le modalità indicate al successivo art. 4, a partire dal 1° ottobre 1988 e, con scadenza *semestrale*, fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il tasso ottenuto dalla media aritmetica dei Libor a sei mesi rilevati in ciascuna «reset date», diminuita di 62,5 centesimi, sull'ammontare «teorico» di dollari USA 1.270.500.000.

La AIG Financial Products Corp. rimetterà alla Banca d'Italia, annualmente, un importo determinato applicando il tasso fisso del 9% sull'ammontare di dollari USA 1.000 milioni. La prima rimessa avrà luogo per la scadenza degli interessi del 1° ottobre 1988.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e la AIG Financial Products Corp., ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Art. 4.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle menzionate banche estere, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno New York, i fondi in dollari USA previsti ai precedenti articoli 2 e 3 il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prma della «data di pagamento».

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e della media aritmetica, diminuita di 62,5 centesimi, dei tassi d'interesse Libor comunicati dalla AIG Financial Products Corp. Tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - prestito del Tesoro di USD 1.000 milioni, emissione 1° ottobre 1987».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alle indicate banche estere. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 5.

Pure con le modalità di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di ottobre di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 1° ottobre 1988.

Art. 6.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1989, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese di cui al precedente art. 5 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1988 è, prevedibilmente, di L. 12.000.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 320

88A3998

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 settembre 1988.

Esame di conformità dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di effettuare l'esame di conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n. 559, sono trasmessi al comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della citata legge n. 441/1987, dopo istruttoria della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 27 novembre 1986, i piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle seguenti regioni: Campania, inviato in data 25 luglio 1988; Lazio, in data 16 maggio 1988; Liguria, in data 10 agosto 1988; Lombardia, in data 26 maggio 1988; Molise, in data 26 luglio 1988; Puglia, in data 31 maggio 1988; Sicilia, in data 4 giugno 1988; Valle d'Aosta, in data 27 giugno 1988.

I risultati del citato esame di conformità sono resi noti a ciascuna regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del finanziamento previsto all'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988, si intende attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441/1987 per quelle regioni i cui piani risultano conformi ai criteri di cui al citato

decreto ministeriale n. 559/1987 ai sensi della procedura di cui all'art. 1 del presente decreto o in caso di mancata comunicazione alla regione entro il termine indicato allo stesso articolo. Qualora vengano, invece, formulati, con le modalità citate al precedente art. 1, rilievi di conformità, le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi piani di smaltimento entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei rilievi.

Art. 3.

Le eventuali residue disponibilità derivanti dall'applicazione del presente decreto e dal citato decreto 13 maggio1988 saranno ripartite con ulteriore decreto del Ministro dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1988

Il Ministro: RUFFOLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1988, riguardo i criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-*ter*, comma 1 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 915/1982, reca: «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

— La legge n. 349/1986, riguarda l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

— L'art. 1-*ter* del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), aggiunto dalla legge di conversione, così recita (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1987):

«Art. 1-*ter*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-*bis*.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988, riguarda la ripartizione di 425 miliardi da erogarsi sotto forma di mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani.

Note all'art. 1:

— Per il D.M. n. 559/1987 si veda la nota al titolo.

— L'art. 15 del D.L. n. 361/1987, convertito nella legge n. 441/1987, così recita:

«Art. 15. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

— Il D.M. 27 novembre 1986 concerne la nomina della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e di risanamento ambientale.

Note all'art. 2:

Il D.M. 13 maggio 1988, citato nelle premesse, all'art. 1 così recita:

«Art. 1. — Il fondo di 425 miliardi da erogarsi sotto forma di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2 dell'art. 1-*ter* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, è ripartito nel modo seguente:

Regione Abruzzo	11.356	milioni
Regione Basilicata	6.325	»
Regione Calabria	17.402	»
Regione Campania	36.498	»
Regione Emilia-Romagna	28.042	»
Regione Lazio	33.122	»
Regione Liguria	12.349	»
Regione Lombardia	62.911	»
Regione Marche	11.446	»
Regione Molise	3.725	»
Regione Piemonte	37.469	»
Regione Puglia	26.784	»
Regione Toscana	25.781	»
Regione Umbria	6.746	»
Regione Veneto	31.457	»
Regione Friuli-Venezia Giulia	9.720	»
Regione Sardegna	16.467	»
Regione Sicilia	34.742	»
Regione Valle d'Aosta	1.948	»
Provincia autonoma di Bolzano	5.034	»
Provincia autonoma di Trento	5.676	»

— Per il testo dell'intero art. 1-*ter* del D.L. n. 361/1987, aggiunto dalla legge di conversione n. 441/1987, si veda nelle note alla premesse.

— Il D.M. n. 559/1987 è citato anche nella nota al titolo e nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

Il D.M. 13 maggio 1988 è citato anche nelle note alle premesse e nelle note all'art. 2.

88A4000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 190

Corso dei cambi del 29 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1402,600	1402,600	1402,50	1402,600	1402,600	1402,59	1402,580	1402,600	1402,600	1402,60
Marco germanico	745,350	745,350	745,50	745,350	745,350	745,41	745,480	745,350	745,350	745,35
Franco francese	218,940	218,940	219 —	218,940	218,940	218,96	218,990	218,940	218,940	218,95
Fiorino olandese	661,160	661,160	661,50	661,160	661,160	661,13	661,110	661,160	661,160	661,15
Franco belga	35,560	35,560	35,58	35,560	35,560	35,56	35,571	35,560	35,560	35,56
Lira sterlina	2362,050	2362,050	2366 —	2362,050	2362,050	2362,42	2362,800	2362,050	2362,050	2362,05
Lira irlandese	1999,500	1999,500	2000 —	1999,500	1999,500	1999,42	1999,750	1999,500	1999,500	—
Corona danese	194,240	194,240	194,50	194,240	194,240	194,22	194,210	194,240	194,240	194,25
Dracma	9,203	9,203	9,21	9,203	—	—	9,201	9,203	9,203	—
E.C.U.	1546,550	1546,550	1548 —	1546,550	1546,550	1546,66	1546,770	1546,550	1546,550	1546,55
Dollaro canadese	1151,800	1151,800	1150 —	1151,800	1151,800	1151,62	1151,450	1151,800	1151,800	1151,80
Yen giapponese	10,449	10,449	10,46	10,449	10,449	10,44	10,444	10,449	10,449	10,44
Franco svizzero	880,400	880,400	881 —	880,400	880,400	880,42	880,440	880,400	880,400	880,40
Scellino austriaco	105,929	105,929	106 —	105,929	105,929	105,93	105,946	105,929	105,929	105,92
Corona norvegese	202,320	202,320	202,25	202,320	202,320	202,32	202,320	202,320	202,320	202,32
Corona svedese	217,620	217,620	217,60	217,620	217,620	217,63	217,650	217,620	217,620	217,62
FIM	315,840	315,840	315,80	315,840	315,840	315,86	315,880	315,840	315,840	—
Escudo portoghese	9,031	9,031	9,05	9,031	9,031	9,03	9,041	9,031	9,031	9,03
Peseta spagnola	11,262	11,262	11,28	11,262	11,262	11,26	11,269	11,262	11,262	11,26
Dollaro australiano	1099,600	1099,600	1098 —	1099,600	1099,600	1099,60	1099,800	1099,600	1099,600	1099,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1402,590
Marco germanico	745,415
Franco francese	218,965
Fiorino olandese	661,135
Franco belga	35,565
Lira sterlina	2362,425
Lira irlandese	1999,625
Corona danese	194,225
Dracma	9,202
E.C.U.	1546,660
Dollaro canadese	1151,625
Yen giapponese	10,446
Franco svizzero	880,420
Scellino austriaco	105,937
Corona norvegese	202,320
Corona svedese	217,635
FIM	315,860
Escudo portoghese	9,036
Peseta spagnola	11,265
Dollaro australiano	1099,700

Media dei titoli del 29 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,050
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,375
» » » 22- 6-1987/91	84,200
» » » 18- 3-1987/94	71,825
» » » 21- 4-1987/94	71,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,225
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,500
» » » Ind. 1-10-1983/88	100 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,375
» » » » 16- 8-1985/90	99,325
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,475
» » » » 18-11-1985/90	99,225
» » » » 1-12-1983/90	101,625
» » » » 18-12-1985/90	99,475
» » » » 1- 1-1984/91	101,725
» » » » 17- 1-1986/91	99,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,625
» » » » 18- 2-1986/91	99,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,350
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	100,575
» » » » 1- 5-1984/91	100,350
» » » » 1- 6-1984/91	100,300
» » » » 1- 7-1984/91	99,925
» » » » 1- 8-1984/91	99,875
» » » » 1- 9-1984/91	100,050
» » » » 1-10-1984/91	100,100
» » » » 1-11-1984/91	99,950
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	99,200
» » » » 18- 4-1986/92	97,250
» » » » 19- 5-1986/92	96,200
» » » » 20- 7-1987/92	97,650
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,850
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,600
» » » » 17- 7-1986/93	95,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,725
» » » » 18- 9-1986/93	96,175
» » » » 20-10-1986/93	95,550
» » » » 19-12-1986/93	95,925
» » » » 18-11-1987/93	95,750
» » » » 1- 1-1988/93	97,350
» » » » 1- 2-1988/93	97,375
» » » » 1- 3-1988/93	97,350
» » » » 1- 2-1985/95	97,875
» » » » 1- 3-1985/95	93,525
» » » » 1- 4-1985/95	93,675
» » » » 1- 5-1985/95	93,525
» » » » 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	95,100
» » » » 1- 8-1985/95	94,625
» » » » 1- 9-1985/95	94,825
» » » » 1-10-1985/95	95,300
» » » » 1-11-1985/95	95,225
» » » » 1-12-1985/95	95,725
» » » » 1- 1-1986/96	96,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,575
» » » » 1- 2-1986/96	96,050
» » » » 1- 3-1986/96	94,875
» » » » 1- 4-1986/96	94,300
» » » » 1- 5-1986/96	94 —
» » » » 1- 6-1986/96	93,975
» » » » 1- 7-1986/96	94,325
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	94,825
» » » » 1-10-1986/96	94,675
» » » » 1-11-1986/96	95,050
» » » » 1-12-1986/96	95,950
» » » » 1- 1-1987/97	95,900
» » » » 1- 2-1987/97	95,625
» » » » 18- 2-1987/97	95,550
» » » » 1- 3-1987/97	95,525
» » » » 1- 4-1987/97	94,350
» » » » 1- 5-1987/97	94,025
» » » » 1- 6-1987/97	93,775
» » » » 1- 7-1987/97	94,075
» » » » 1- 8-1987/97	93,925
» » » » 1- 9-1987/97	97,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,050
» » » 12,50% 1-11-1988	100,525
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,250
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,275
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,600
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,675
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,700
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,425
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,050
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,225
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,225
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,075
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,800
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,925
» » » 9,25% 1-10-1990	96,250
» » » 11,50% 1-10-1990	99,125
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,475
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,325
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,525
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,625
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,275
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,925
» » » 9,15% 1- 5-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,325
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	105 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,075
» » » » 1984/91 11,25%	107,125
» » » » 1987/91 8,75%	99,525
» » » » 1984/92 10,50%	106,525
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	104,975
» » » » 1985/93 9,00%	102,475
» » » » 1985/93 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 8,75%	101,450
» » » » 1986/94 6,90%	94,150
» » » » 1987/94 7,75%	95,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M29098

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito lombardo, in Milano

Con decreto 16 settembre 1988 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 3, primo comma, dello statuto del Mediocredito lombardo, con sede in Milano.

88A4002

Modificazione allo statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, in Bologna

Con decreto 16 settembre 1988 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 4, primo comma, dello statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, con sede in Bologna.

88A4003

Modificazione allo statuto del Mediocredito toscano, in Firenze

Con decreto 16 settembre 1988 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto del Mediocredito toscano, con sede in Firenze.

88A4004

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Scudo mutua di previdenza e di assistenza - Società a responsabilità limitata, in Milano.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1988 il dott. Lino De Vecchi è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Scudo mutua di previdenza e di assistenza - Società a responsabilità limitata» altrimenti denominata «Scudo società mutua di assicurazioni e riassicurazioni» o «Scudo assicurazioni mutua di credito assicurativo e finanziario», con sede in Milano, in sostituzione del dott. Giovanni Napodano.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A3991

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Integratrice, in Palermo

Con decreto ministeriale 27 settembre 1988 il prof. Francesco Sanfilippo è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Integratrice, con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Aricò.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A3992

Sostituzione del segretario della commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1988, registro n. 12 Industria, foglio n. 310, il dott. Mario Spigarelli, primo dirigente nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo è stato nominato segretario della commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in sostituzione del dott. Pasquale Mandino.

88A3993

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Variazioni al programma di interventi AIMA 1988

Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 1988, ha adottato alcune misure di integrazione al programma di interventi AIMA per il 1988, approvato con propria deliberazione del 18 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1987, concernenti l'ammasso privato di formaggio pecorino e «fiore sardo».

88A3970

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca popolare vicentina alla The Hongkong and Shanghai Banking Corporation nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 19 settembre 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca popolare vicentina alla The Hongkong and Shanghai Banking Corporation nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, corso Matteotti, 10.

88A4005

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Calceranica

Con deliberazione n. 9589 di data 26 agosto 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1725/3 in comune catastale di Calceranica, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A3972

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle note alla legge 5 agosto 1988, n. 330, recante: «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale». (Legge pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 1988).

La nota all'art. 61 della legge citata in epigrafe, di cui alla pag. 22 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è trascritto il testo inesatto dell'art. 398 del codice di procedura penale, è sostituita dalla seguente:

«*Nota all'art. 61:*

Il testo vigente dell'art. 398 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 398 *(Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria)*. — Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria.

In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, può spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi èindicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale.

Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procede con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'art. 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

*Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'art. 254-*bis *ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'art. 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dall'art. 263"».*

88A4007

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1988, n. 419, recante: «Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1988).

Nel quinto comma, ultimo rigo, dell'art. 478 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quale risulta sostituito dall'art. 3 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 28 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... dall'art. 11 della legge *11* marzo 1988, n. 111.», leggasi: «... dall'art. 11 della legge *18* marzo 1988, n. 111.».

88A4008

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 220.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ..... L. 105.000
- semestrale ..... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 28.000
- semestrale ..... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 375.000
- semestrale ..... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 120.000
Abbonamento semestrale ..... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221